

CHIUSURA PER NEVE

Si ripetono puntualmente ogni anno, in occasione di nevicate nelle città della nostra Regione, dubbi, incertezze e fantasiose disposizioni dei dirigenti scolastici sulla questione della chiusura per neve delle scuole.

Proviamo a fare chiarezza sulla base delle disposizioni vigenti e degli interventi interpretativi che, negli anni, ha prodotto l'Ufficio Scolastico Regionale.

1 – Chi dispone la chiusura per causa neve.

Il Sindaco della città interessata può disporre, sulla base del DLGS 112/1998, con ordinanza :

- a) l'interruzione delle lezioni per cause di forza maggiore a tutela della pubblica incolumità;
- b) la chiusura degli istituti scolastici (compresi gli uffici) sempre per le cause suddette e per il periodo che si ritiene necessario. In questo secondo caso deve essere chiaramente riportata nell'ordinanza del Sindaco la chiusura degli Uffici.
- c) Spesso si trova, nelle Ordinanze, la dizione "*chiusura delle scuole*". L'espressione, così formulata, indica la chiusura anche degli Uffici.

Nel caso ci fosse pericolo imminente per l'incolumità delle persone e il Sindaco, per qualche ragione, non avesse disposto la chiusura lo stesso Dirigente Scolastico, responsabile della sicurezza dell'Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone comunicazione alle autorità competenti (Ufficio Scolastico Provinciale, Sindaco e Prefetto) esplicitando le ragioni della decisione.

Ovviamente il Prefetto, nella sua qualità di autorità di Governo, ha facoltà di decidere la temporanea chiusura delle scuole.

2 – Obblighi del personale in caso di chiusura della scuola.

- Caso della chiusura completa delle scuole nel comune.

Il personale docente e ATA non deve recarsi nella propria sede di servizio; tuttavia, nel caso delle direzioni didattiche, **con organico d'istituto**, potrebbe verificarsi che le scuole siano chiuse in un comune e non in un altro appartenente alla stessa scuola. In tal caso non sussiste l'obbligo di recarsi nella sede centrale, ma se si verificano esigenze di servizio per assenze del personale, in altra sede aperta, il d.s. può disporre l'utilizzazione del personale docente o ATA nella sede o plesso di necessità.

Il dirigente deve comunque tenere conto che se il sindaco ha disposto la chiusura in un comune per cause di forza maggiore, e il personale è residente in quel comune, è di grande responsabilità obbligare un dipendente a spostarsi in altra sede.

- Caso della sola interruzione delle lezioni.

Il personale ATA dovrà recarsi al lavoro regolarmente, mentre nessun obbligo vale per il personale docente, tranne l'eccezione menzionata in precedenza.

- Caso della chiusura nella sede centrale e non in quelle dipendenti

E' il caso più complesso poiché la chiusura della sede centrale comporta che i dipendenti Amm.vi non sono tenuti a recarsi al lavoro. Tuttavia essendo aperta una sede dipendente potrebbe sorgere la necessità di utilizzare almeno un amministrativo in quella sede (rimane invariato quanto già detto per il restante personale ATA e i docenti).

Le modalità di utilizzazione in questo caso, come negli altri precedenti, dovrebbero essere previste nel piano annuale del personale ATA, oggetto di informativa sindacale.

Carlo Frascari
Segretario Regionale SNALS-Confsal